

DL Semplificazioni e DPR 380/2001: nuove misure per l'edilizia

18 Gennaio 2019

Nonostante dal 2010 ad oggi il **D.P.R. n. 380/2001** (c.d. *Testo Unico Edilizia*) sia stato oggetto di continue modifiche e rivisitazioni (si contano 9 provvedimenti, a cadenza quasi annuale, che hanno modificato oltre 70 disposizioni) e benché dai primi mesi del 2018 sia attivo un tavolo di lavoro presso il Ministero delle Infrastrutture per riscrivere la normativa edilizia, in Commissioni riunite I e VIII del Senato, per la conversione in legge del **decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135** recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*" (c.d. *Decreto Semplificazioni*), sono stati presentati alcuni emendamenti rubricati "Misure di semplificazione per l'edilizia".

In particolare, gli emendamenti prevedono l'inserimento all'interno del **DPR n. 380/2001** di alcuni nuovi articoli e nuove modifiche che riportiamo di seguito.

NUOVO ARTICOLO: Art. 3-bis titolato "*Interventi in zone dichiarate sismiche*" che riportiamo di seguito:

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:

a) Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

- i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media (Zona 3) e bassa sismicità (Zona 4);*
- ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;*
- iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a. ii);*

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

NUOVO ARTICOLO: Art. 23-quater *titolato “Adempimenti per l’inizio dei lavori”*

1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo sportello unico o, in mancanza, all’ufficio comunale competente la comunicazione di inizio lavori.

2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere che deve contenere, oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell’atto legittimante l’intervento, la data di inizio e fine lavori, la tipologia di intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione INAIL e della eventuale, se richiesta, iscrizione alla Cassa edile competente nonché i termini per l’eventuale impugnativa.

3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell’atto legittimante l’intervento decorre dalla data di comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere e da tale data decorrono i termini previsti dalla legge entro i quali i soggetti legittimati possono intraprendere le relative azioni giudiziarie.

4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e dell’apposizione del cartello di cantiere comporta l’immediata sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della procedura.

MODIFICA all'art. 65

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.

2) il comma 3 è sostituito dai seguente:

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.”.

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.

4) l'alinfa del comma 6 è sostituito dal seguente:

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:...

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. All'atto della presentazione della relazione di cui ai comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

6) è aggiunto infine il seguente comma:

8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

MODIFICA all'art. 67

È aggiunto il seguente comma:

8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa

dal direttore dei lavori.

SOSTITUZIONE dell'art. 90 con il seguente:

1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.

SOSTITUZIONE all'art. 93 dei commi 3, 4 e 5

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

SOSTITUZIONE all'art. 94 del comma 1 e inserimento dei commi 1-bis e 1-ter

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi 'rilevanti', di cui all'articolo 3-ter comma 1 lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

1-bis. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o "privi di rilevanza" di all'articolo 3-ter comma 1 lettera b) o lettera c).

1-ter. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli sui progetti anche con modalità a campione.